



COMUNE DI BUDRIO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
(D. Lgs. 201/2022 art. 14, commi 2 e 3 - art. 31 commi 1 e 2)

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti di seguito.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	GESTIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BUDRIO
Importo dell'affidamento	€ 1.963.001,16 (cfr. quadro economico sotto riportato)
Ente affidante	Comune di Budrio - C.F.: 00469720379
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica (D. Lgs. 201/2022 art. 14, comma 1, lett. a) Adesione Accordo Quadro Consip
Durata dell'affidamento	9 anni (decorrenti dalla data di Presa in Consegna dell'Impianto/Data di Avvio del Servizio). Data di inizio previsto 01/10/2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio da affidare	Territorio del Comune di Budrio Popolazione 18.255 (al 31/12/2022)

Quadro economico dei corrispettivi dell'affidamento:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO (Iva esclusa)	IMPORTO TOTALE 9 ANNI (Iva esclusa)
Canone - componente investimenti di efficientamento (If)	80.519,56 €	724.676,04 €
Canone - componente investimenti di manutenzione straordinaria (MS)	20.129,89 €	181.169,01 €
<i>Canone - Componente investimenti (I = If+MS)</i>	<i>100.649,45 €</i>	<i>905.845,05 €</i>
<i>Canone - Componente gestione (G)</i>	<i>117.461,79 €</i>	<i>1.057.156,11 €</i>
Canone annuo $C=I+G$	218.111,24 €	1.963.001,16 €

Soggetto responsabile della compilazione:
Nominativo: Ing. Angela Miceli
Ente di riferimento: Comune di Budrio
Area/Servizio: Settore Sviluppo del Territorio
Telefono: 051/6928293
Email lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it PEC comune.budrio@cert.provincia.bo.it
Data di redazione: 12/07/2024

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – CONTESTO GIURIDICO

Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi". A tal proposito la Giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta qualificazione affermando che "il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale" (cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010), considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (cfr. Consiglio di Stato n. 348/2006).

Stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione soggiace alle regole previste per i servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come ribadito anche dalla Determinazione ANAC n. 110 del 19.12.2012.

L'analisi procede sulla base della nuova normativa di riferimento D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ed, in particolare:

- **l'art. 2** lett. c) ai sensi del quale sono: *«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»;*
- **l'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale**
 - comma 1 *"I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità",*
 - comma 2 *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata,*

trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”;

- comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva”;

- **l'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**

*- **comma 1** "Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

*- **comma 2** "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;*

*- **comma 3** "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni”;*

- **l'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica**

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”.

A.2 – INDICATORI DI RIFERIMENTO E SCHEMI DI ATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022 si fa riferimento a

quanto previsto dall'Accordo Quadro Consip "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali – Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Budrio si propone di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore. In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e di risparmio energetico che prevede la necessità di:

- **ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio** attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche;
- **razionalizzare i consumi energetici** mediante l'utilizzo di apparecchi ad alta efficienza, ottimizzando i costi di esercizio e di manutenzione;
- **ridurre i consumi degli impianti di illuminazione;**
- **migliorare la sicurezza per la circolazione stradale** anche con la messa a norma degli impianti e la ristrutturazione di quelli vetusti presenti sul territorio.

In aggiunta agli obiettivi sopra citati, l'Amministrazione con l'affidamento in oggetto si propone di:

- scorporare il vettore energia dalla gestione degli impianti al fine di avere un controllo diretto sulla gestione dei consumi, anche alla luce dell'andamento dei costi dell'energia;
- non vincolare pertanto l'Ente al pagamento di un canone che contenga al suo interno anche la quota del vettore energetico al fine di non esporre l'Ente ai rischi dovuti ad un incremento esponenziale del costo dell'energia come avvenuto nel recente passato;
- non vincolare l'Ente per un numero eccessivo di anni in rapporto agli interventi di riqualificazione sugli impianti di pubblica illuminazione strettamente necessari.

L'**oggetto principale** della concessione del servizio di pubblica illuminazione che l'Amministrazione intende affidare mediante adesione all'Accordo Quadro Consip prevede le seguenti prestazioni principali:

- gestione, conduzione, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- efficientamento energetico (progettazione e realizzazione di interventi riqualificazione energetica, sostituzione di tecnologie obsolete con tecnologia LED, o tecnologia equivalente, realizzazione del sistema di telecontrollo, ecc.) e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica;
- censimento degli impianti e monitoraggio dei consumi elettrici;
- sistema informativo, gestione delle richieste di intervento, programmazione operativa degli interventi, pronto intervento, ecc (Attività di governo).

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E RELATIVE COMPENSAZIONI

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nel D.Lgs 23.12.2022 n. 201 agli *"obblighi di servizio pubblico e universale"*, si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di *"servizio pubblico"* l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare - direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private l'attività di interesse generale, invece laddove si parla di *"servizio universale"* l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Si precisa che, trattandosi l'impianto di pubblica illuminazione di c.d. *'opera fredda'*, ovvero destinata all'utilizzazione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, la conseguente remunerazione dell'affidamento è rappresentata esclusivamente dai pagamenti corrisposti dall'Amministrazione.

La ratio degli obblighi di servizio pubblico è da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

È quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio della cittadinanza.

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs 23.12.2022 N. 201 gli enti locali devono verificare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore dei soggetti affidatari dei servizi pubblici locali.

Si precisa che il contratto di concessione che l'Amministrazione comunale intende affidare non prevede compensazioni a carico del comune e a favore del concessionario.

Si fa comunque riferimento ai contenuti Accordo Quadro Consip "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali - Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 – SPECIFICAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Evidenziato che l'organizzazione interna e la dotazione di personale non consentono all'Ente di gestire il servizio in oggetto in amministrazione diretta o economia.

Il servizio, in modalità di concessione, sarà affidato mediante adesione all'Accordo Quadro avente ad oggetto "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali – Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna.

Tale modalità consente di attuare quanto indicato all'art. 15 comma 1 del Lgs. n. 201/2022, n. 201 ovvero l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico privato.

Evidenziato altresì che (cfr. Consiglio di Stato n. 2194/2015):

- nell'ambito del sistema Consip l'individuazione del migliore contraente avviene già nel rispetto dei principi comunitari, per cui all'Amministrazione che di tali convenzioni si avvalga non è richiesta una specifica motivazione sull'interesse pubblico sotteso alla propria adesione;
- nell'acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto.

C.2 – ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EUROPEI E NAZIONALI PER LA STESSA E DESCRIZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI

Si fa riferimento ai contenuti Accordo Quadro Consip "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali – Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

La modalità di affidamento prescelta, diversamente da altri servizi in global service o PPP, permette di scorporare la quota del vettore energetico dal canone di gestione; ciò si traduce in un maggiore controllo dell'Ente sull'andamento dei consumi energetici nonché nel lasciare nelle disponibilità dell'Ente il relativo risparmio economico derivante dal minor consumo energetico.

Infine tale modalità di affidamento permette di non vincolare l'Ente al pagamento di un canone per un numero eccessivo di anni in rapporto agli interventi di riqualificazione sugli impianti di pubblica illuminazione strettamente necessari.

D.1 – RISULTATI ATTESI

Ai sensi di quanto disposto dall'Accordo Quadro Consip "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali – Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna, si prevede ***l'abbattimento di almeno il 50% dei consumi energetici storici***, (nello specifico in base al progetto esecutivo presentato Per il Comune di Budrio è atteso un il Risparmio reale (RR) è pari al ***65,10%***) entro il primo anno, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione

energetica degli impianti di illuminazione pubblica passando alla tecnologia evoluta a led, che verranno realizzati, come da cronoprogramma presentato, entro 24 settimane dalla presa in carico degli impianti.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2194/2015) nell'acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto.

D.2 – COMPARAZIONE CON OPZIONI ALTERNATIVE

Non effettuata poiché si è stabilito di aderire ad Accordo Quadro Consip.

D.3 - ESPERIENZA DELLA GESTIONE PRECEDENTE

La fattispecie non ricorre poiché l'affidamento in oggetto presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quello precedente.

D.4 – ANALISI E MOTIVAZIONI DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La fattispecie non ricorre poiché la durata è fissata dall'Accordo Quadro Consip.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Non ricorre la fattispecie poiché l'affidamento in oggetto non riguarda servizi a rete. Si fa comunque riferimento a quanto disposto dall'Accordo Quadro Consip "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali – Enti Grandi", lotto 26 per la Regione Emilia Romagna.

E.2 – MONITORAGGIO

In merito si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro "Monitoraggio dell'Accordo Quadro" che prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- Il Fornitore ha l'obbligo di fornire mensilmente alla Consip S.p.A., entro le date e secondo le modalità previste all'Appendice 6 (Flussi dati per il sistema di monitoraggio) del Capitolato Tecnico, alcuni dati a fini reportistici;
- Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza bisettimanale (metà mese/fine mese), informazioni complementari relative all'andamento dell'Accordo Quadro e/o relativamente al servizio prestato sugli impianti presso cui il servizio viene erogato.

Le informazioni verranno restituite secondo le frequenze di cui sopra attraverso un modello in formato Excel che verrà inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato.

La Responsabile del Settore
Sviluppo del Territorio
Ing. Angela Miceli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.